

IL PRESIDENTE

VISTO il D.P.R. n° 132 del 28/02/2003 concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali;

VISTO l'art. 24 dello Statuto del Conservatorio di musica di Parma;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di musica di Parma;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione prot. 2224/1A del 23 maggio 2017, con il quale è stato emanato il Regolamento in materia di tasse, contributi e imposte dovute dagli studenti;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 07 aprile 2026 che ha approvato il nuovo Regolamento in materia di tasse, contributi e imposte dovute dagli studenti;

VISTO l'art. 36 – Capo V – Capitale umano – della legge di Bilancio 2017,

DECRETA

l'emanazione in data 19 maggio 2026 del nuovo **Regolamento avente per oggetto la disciplina delle tasse, contributi e imposte dovute dagli studenti.**

Il Regolamento si allega ed è parte integrante del presente provvedimento. Parma, 29 aprile 2026, prot. n. 6542/ECO

IL PRESIDENTE

Prof.. Andrea Mora



Firmato digitalmente da:

ANDREA MORA

Firmato il 20/05/2026 09:56

Seriale Certificato: 155336357393962714655692008917378818069

Valido dal 23/01/2025 al 23/01/2028

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

REGOLAMENTO AVENTE PER OGGETTO LA DISCIPLINA DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI STUDENTI

Approvato con delibera del Consiglio d'amministrazione del 07 aprile 2026.

Le norme che seguono entrano in vigore all'atto dell'approvazione del presente Regolamento,

ART. 1 – NORME GENERALI

Nel presente Regolamento sono determinati gli importi delle tasse e dei contributi che gli studenti devono versare al Conservatorio “*Arrigo Boito*” di Parma (di seguito denominato Conservatorio) per poter usufruire dei servizi erogati dallo stesso.

Gli studenti partecipano alla copertura dei costi e dei servizi erogati dal Conservatorio attraverso il pagamento delle tasse e dei contributi accademici. La contribuzione studentesca copre i costi dei servizi di istituto, ivi compresa l'assicurazione infortuni. Per usufruire dei servizi erogati dal Conservatorio è necessario essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi accademici relativi a tutti gli anni di iscrizione. Gli studenti, ai sensi della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3, contribuiscono ai servizi per il diritto allo studio attraverso il pagamento della Tassa regionale per il Diritto allo studio.

Gli importi annuali dei contributi accademici sono determinati dal Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Consiglio accademico, tenuto conto dell'art. 4 della legge n. 390/91, dell'art. 3 del 306/97 e dell'art. 5 del D.P.C.M. del 9/4/2001, della Legge di Bilancio 2017 in base alla capacità contributiva dello studente, tramite la valutazione della condizione economica, tenuto conto dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell'ampiezza del nucleo familiare, utilizzando l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni e delle determinazioni specifiche di cui al D.P.C.M. 9/4/2001 (ISEE). L'importo delle tasse e dei contributi da pagare, secondo la certificazione ISEE, è soggetto a riduzioni ed esoneri totali o parziali, applicati in base alla condizione economica e/o in base al merito o per particolari categorie di beneficiari specificamente previste dalla normativa vigente. Le riduzioni e gli esoneri parziali non potranno mai superare l'ammontare totale del contributo dovuto da ogni studente.

Lo studente può scegliere di versare in unica soluzione al momento dell'iscrizione o in due soluzioni:

1) prima rata, pari al 75% dell'importo complessivo:

- **nuove immatricolazioni:** entro e non oltre il **30 giugno** o comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data di immatricolazione
- **iscrizioni agli anni successivi al primo, incluso fuori corso:** entro e non oltre il **31 maggio**
- **studenti fuori corso all'anno accademico in svolgimento:** entro e non oltre il **30 aprile** dell'anno accademico di iscrizione

2) seconda rata, pari al 25% dell'importo complessivo (**per tutti**): entro e non oltre il **25 febbraio**

Le quote versate non sono soggette a rimborso.

ART. 2 – TASSE E CONTRIBUTI

Nei prospetti sottostanti sono indicati i valori dei contributi per ogni percorso di studio. Il contributo verrà calcolato, in maniera proporzionale, in base al proprio valore ISEE e versato al Conservatorio tramite il sistema PagoPa.

Corsi di studio accademici di I e di II livello (Triennio-Biennio)

Tabella contributi corso di studio di Diploma accademico di I livello (Triennio)

Valore ISEE	Quota minima	Quota massima
0-22.000	€ 0	€ 0
22.000-29.999	€ 0	€ 1050
30.000-70.000 e oltre	€ 1100	€ 2000

Tabella contributi corso di studio di Diploma accademico di II livello (Biennio)

Valore ISEE	Quota minima	Quota massima
0-22.000	€ 0	€ 0
22.000-29.999	€ 0	€ 1150
30.000-70.000 e oltre	€ 1200	€ 2200

Corsi singoli accademici di I e di II livello

Tabella contributi corsi singoli accademici di I e di II livello

Corso	Quota da versare in un'unica soluzione
Corso accademico singolo	€ 1.200,00

Corsi Propedeutici, Laboratori Strumentali

Tabella contributi

Valore ISEE	Quota
0-13.000	€ 500

13.001-29.999	€ 600
30.000-39.999	€ 675
40.000-49.999	€ 750
50.000-59.999	€ 825
60.000-69.999	€ 900
70.000 e oltre	€ 975

Coro di voci bianche

È richiesto il contributo annuale onnicomprensivo di € **120,00** da effettuarsi col sistema PagoPa.

Contributi e tasse per ammissione, immatricolazione, frequenza

Per accedere ai Corsi accademici di I e II livello e ai Corsi Propedeutici e Laboratori Strumentali è obbligatorio sostenere un esame di ammissione.

All'esame di ammissione si accede mediante la presentazione dell'apposita domanda, cui va allegata la documentazione richiesta e le ricevute di versamento delle tasse e dei contributi indicati:

€ 50,00 (contributo) da effettuarsi col sistema PagoPa (per Biennio e Triennio)

€ 20,00 (contributo) da effettuarsi col sistema PagoPa (per i Corsi Propedeutici e Laboratori Strumentali)

€ 16,00 (imposta di bollo) da effettuarsi col sistema PagoPa (per tutti)

I contributi di ammissione non sono soggetti a rimborso.

All'atto dell'iscrizione lo studente è tenuto a versare:

€ 6,04 (tassa d'immatricolazione) da versare sul c/c postale n. 1016 o sul c/c bancario IBAN IT45 R 0760103200 000000001016 intestati a "Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara"

€ 21,43 (tassa di frequenza) sul c/c postale n. 1016 o sul c/c bancario IBAN IT45 R 0760103200 000000001016 intestati a "Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara"

€ 16,00 (imposta di bollo) da effettuarsi col sistema PagoPa

Tassa regionale per il Diritto allo studio

Visto il D.Lgs. 68/2012 si comunica che dall'a.a. 2014-15 la tassa regionale per il Diritto allo studio (da versare solo per gli iscritti al Diploma accademico di I e II livello) è stata fissata per un importo pari a € **140,00** da pagare al momento del rinnovo iscrizione o immatricolazione col sistema PagoPa.

Contributi per esami – allievi privatisti dei Corsi Propedeutici (esclusa la disciplina di indirizzo)

Esame	Tassa
Certificazione esami di verifica finale	€ 175

Trasferimenti in entrata

È richiesto il pagamento di € **50,00** per diritti di segreteria. Gli importi vanno versati col sistema PagoPa.

Iscrizione con riserva

Secondo l'art. 10 c. 3 del Regolamento didattico, è consentita l'iscrizione con riserva ad altro corso di studi allo studente che frequenti l'ultimo anno di corso e programmi di sostenere la prova finale nell'ultima sessione dello stesso. L'iscrizione potrà essere formalizzata, sciogliendo la riserva, solo se la prova finale sia sostenuta e superata in tale sessione. Gli allievi interessati sono tenuti a versare, nei termini previsti e a titolo di iscrizione *sub conditione*, le tasse a norma di legge e la prima rata di contribuzione: tali importi verranno comunque trattenuti anche in caso di rinuncia o mancato conseguimento del titolo d'accesso al corso di studi, e a richiesta potranno essere stornati sulla carriera per la quale si effettui il rinnovo di iscrizione, in caso di iscrizione fuoricorso.

Studenti fuori corso (diploma accademico di I e II livello)

Lo studente che, avendo avuto la possibilità di frequentare gli insegnamenti previsti dal proprio percorso formativo, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica per l'intero corso di studi, non acquisendo entro la durata legale del corso il numero di crediti formativi necessario al conseguimento del titolo finale, è considerato fuori corso.

Per la determinazione del contributo dovuto, lo studente fuori corso è equiparato allo studente in corso, collocandosi nella fascia contributiva relativa al proprio reddito ISEE, ma dall'iscrizione oltre un numero di anni pari alla durata legale del corso più uno (2° anno fuori corso), calcolato dall'anno di prima immatricolazione anche presso altre istituzioni di Alta Formazione, è collocato d'ufficio nella fascia contributiva massima e non ha diritto ad esoneri e/o a rimborsi di tasse.

Sospensione interruzione e rinuncia agli studi

Sospensione dagli studi

Lo studente che non rinnovi l'iscrizione, ma desideri conservare la possibilità di riaccedere al medesimo corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici, presentando apposito modulo. Le cause che possono comportare la sospensione dagli studi sono: iscrizione e frequenza di corsi di studio presso istituti di pari grado italiani o esteri, maternità, paternità, Servizio Civile Universale o Servizio Volontario Europeo, servizio di leva obbligatorio nel proprio paese di origine, se previsto, grave e documentata malattia. La sospensione può essere concessa dal Direttore, sentito il Consiglio accademico. Lo studente che presenti appostata domanda di sospensione conserva la possibilità di ri accedere, a domanda, al medesimo corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, entro i successivi tre anni accademici nel caso di corso accademico di primo livello o entro i successivi due anni accademici nel caso di corso accademico di secondo livello, fatte salve

le verifiche dei crediti acquisiti, l'effettiva disponibilità del posto e l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione amministrativa. Il periodo di sospensione non è conteggiato ai fini della durata massima del corso di studi (decadenza e fuori corso).

La sospensione degli studi può essere concessa solo se si è in regola con il pagamento delle tasse pregresse; quando richiesta entro il termine del pagamento della seconda rata, esonera dal pagamento limitatamente alla seconda rata.

Nel periodo di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi, se non in caso di sospensione avvenuta in corso di anno per il quale lo studente è stato esonerato dal pagamento della seconda rata come indicato al comma precedente.

L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito nella misura di € **100,00** per ogni anno di sospensione, da effettuarsi col sistema PagoPa.

Interruzione dagli studi

Il mancato pagamento di I rata, tassa d'iscrizione e contributi (tasse amministrative) determina automaticamente l'interruzione degli studi. Nell'anno o negli anni di interruzione lo studente non può compiere alcun atto di carriera, ad esempio iscriversi e sostenere esami, presentare il piano degli studi, ecc.. Lo studente/la studentessa prima di riprendere gli studi deve presentare apposita domanda di ricongiunzione e pagare un contributo per ogni anno di interruzione pari ad € 100,00 più le eventuali tasse arretrate, col sistema PagoPa. Il mancato pagamento/rinnovo per un numero di anni pari alla durata legale del corso comporta la chiusura della propria carriera scolastica e lo studente si intende decaduto.

Rinuncia agli studi

La rinuncia agli studi è un atto formale e irrevocabile e può essere richiesta solo se si è in regola con il pagamento delle tasse pregresse; quando richiesta in corso d'anno non esonera dal pagamento delle tasse previste per l'anno accademico in corso e lo studente non ha diritto alla restituzione degli eventuali pagamenti già effettuati; quando richiesta entro il termine del pagamento della seconda rata, esonera dal pagamento limitatamente alla seconda rata.

ART. 3 – ESONERI E ADEGUAMENTI

L'importo delle tasse e dei contributi da pagare è soggetto a riduzioni ed esoneri totali o parziali, applicati in base alla condizione economica e/o in base al merito o per particolari categorie di beneficiari specificatamente previste dalla normativa vigente, Art. 36 DDL 4127 bis 2016, Atto Senato n. 2611/2016.

Esoneri

L'**esonero totale** dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti accademici è subordinato alla presentazione dell'Attestazione ISEE e da cui risultino congiuntamente i seguenti requisiti:

a. appartenenza ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore o eguale a € 22.000;

b. iscrizione al Conservatorio di Musica di Parma da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata del corso di studi, aumentata di uno;

c. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico: conseguimento di almeno 10 crediti formativi accademici entro la data del 10 agosto del primo anno accademico;

d. nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo: conseguimento di almeno 25 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito richiesto è quello di cui alla lettera a).

L'**esonero parziale** dal pagamento del contributo omnicomprendente annuale per gli studenti accademici non può superare il 7 per cento della quota ISEE eccedente € 22.000 ed è subordinato alla presentazione dell'Attestazione ISEE e da cui risultino congiuntamente i seguenti requisiti:

a. appartenenza ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia compreso tra € 22.001 e € 29.999;

b. iscrizione al Conservatorio di Musica di Parma da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata del corso di studi, aumentata di uno;

c. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico: conseguimento di almeno 10 crediti formativi accademici entro la data del 10 agosto del primo anno accademico;

d. nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo: conseguimento di almeno 25 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

Per gli allievi in possesso del requisito previsto alle lettere c) - d) ma non di quello previsto dalla lettera b) il contributo potrà superare il 7 per cento della quota ISEE eccedente € 13.000 per una percentuale di aumento del 50 per cento, con un valore minimo di € 200.

Gli **studenti in situazione di handicap** con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% sono esonerati totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa d'iscrizione e di frequenza, nonché da tutti gli eventuali contributi, ad eccezione dell'imposta di bollo da 16,00 €. Gli interessati dovranno presentare in segreteria il certificato della Commissione Medica di prima istanza da cui risulti il grado di invalidità.

Viene applicata una riduzione del 20% sul contributo d'iscrizione, nel caso in cui lo studente abbia:

- **doppia iscrizione a due percorsi di studio in Conservatorio** (la riduzione viene applicata sul contributo di entità inferiore)

- **doppia iscrizione Università-Conservatorio** (riservato ai piani di studio del Conservatorio con massimo 30 CFA)

- **modalità di frequenza part time per corsi di studio accademici di I e II livello**

Nel caso di **più figli iscritti contemporaneamente in Conservatorio**, si è tenuti al pagamento di un solo contributo intero e si ha diritto alla riduzione del 20% sui contributi per gli altri figli.

Adeguamenti

Per il Corso di **Direzione d'Orchestra** la contribuzione, sia per il corso di Diploma accademico di I livello (Triennio), sia per il Diploma accademico di II livello (Biennio), la quota massima per la fascia da € 30.000 a € 70.000 e oltre, è aumentata di € 300 rispetto alla tabella sopra indicata.

ART. 4 – DISPOSIZIONI PER STUDENTI STRANIERI

Lo studente straniero è in ogni caso obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare di appartenenza in base al Decreto legislativo del 31 marzo 1999, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e ricorrerà alla autocertificazione analogamente a quanto stabilito per gli studenti italiani.

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea sono equiparati a tutti gli effetti agli studenti italiani: effettuano la compilazione della domanda di iscrizione mediante autocertificazione dei dati reddituali e patrimoniali relativi all'esercizio fiscale precedente, rivolgendosi ai CAF muniti del codice fiscale e della documentazione patrimoniale e reddituale necessaria, in maniera equivalente a quanto stabilito per gli studenti italiani.

La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza deve essere certificata e tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti. A tale scopo gli studenti stranieri dovranno indicare:

a. la composizione del nucleo familiare di appartenenza

b. la cittadinanza e la residenza

c. l'ammontare dei redditi percepiti nel paese di residenza nell'anno 2016 e il valore del patrimonio mobiliare disponibile nel paese di residenza o di cittadinanza al 31/12/2016; il possesso dei fabbricati all'estero destinati ad uso abitativo con l'indicazione delle relative superfici di ciascun membro del nucleo familiare di appartenenza.

Per gli **studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea**, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalla quota massima relativa al proprio percorso di studi.

Per gli studenti stranieri provenienti da **Paesi particolarmente poveri** (specificati con Decreto n. 689 del 16.9.2015 del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari Esteri), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane.

Gli studenti apolidi e i rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani. Ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da

Ambasciate o Consolati, in quanto si considerano i redditi e i patrimoni eventualmente detenuti in Italia da autocertificare analogamente a quanto stabilito per gli studenti italiani. Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere attestato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici.

ART. 5 – IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Agli studenti non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi non è consentito frequentare le lezioni, sostenere gli esami di profitto, l'esame di diploma, richiedere certificazioni e atti relativi alla carriera, ottenere il trasferimento presso altra istituzione o altro corso di diploma e rinnovare l'iscrizione all'anno accademico successivo a quello con posizione amministrativa irregolare.

Mora per ritardata iscrizione

Il Conservatorio determina annualmente le scadenze entro cui effettuare la consegna della modulistica per le iscrizioni e i pagamenti delle tasse e dei contributi dovuti. Tali scadenze sono perentorie. Non saranno accettate domande di iscrizione prive delle attestazioni di pagamento della prima rata. In caso di iscrizione tardiva, ossia di consegna della domanda di immatricolazione o di rinnovo dell'iscrizione, ovvero delle attestazioni di versamento e delle autocertificazioni oltre i termini stabiliti, è dovuto un diritto di mora per mancato rispetto dei termini di iscrizione. L'ammontare della mora è calcolato sulla base del ritardo con cui si effettua il pagamento e la consegna della domanda: relativamente alla prima rata, dal 1° al 15° giorno dalla scadenza è dovuto un importo aggiuntivo pari a € **50,00** da effettuarsi col sistema PagoPa. Se l'iscrizione non viene perfezionata entro il 15° giorno (consegna della domanda di immatricolazione o iscrizione, completa della modulistica e delle attestazioni di pagamento), il Conservatorio valuterà l'opportunità di accettare o meno la domanda tardiva subordinatamente alla disponibilità di posto e successivamente alla procedura di ammissione da parte del Conservatorio e comunque dietro il versamento di una mora pari a € **100,00**.

ART. 6 – CERTIFICAZIONI

A partire dall'1/1/2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare ai privati certificati contenenti fatti, stati e qualità personali da esibire ad altre P.A. o a privati gestori di pubblico servizio (i certificati rilasciati dalla P.A. devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati). Pertanto, il Conservatorio non deve rilasciare attestati e certificati per uso pubblico, ma solo per uso privato, in bollo – secondo la normativa vigente – e previa istanza anch'essa in bollo, riportanti, pena la loro nullità, la frase indicata dall'art. 15 della L. 183/2011: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". La riproduzione parziale o totale di atti, documenti e registri con dichiarazione di conformità all'originale è soggetta all'imposta di bollo; nel caso di rilascio di copie semplici, invece, non è dovuta.

ART. 7 – ACCERTAMENTI

Lo studente o il genitore, per i figli minori, sono personalmente responsabili dei dati dichiarati. Il Conservatorio si riserva di esercitare gli opportuni controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, anche con controlli a campione, avvalendosi anche delle

informazioni presso l'Amministrazione finanziaria, la Guardia di Finanza e le Amministrazioni locali. Nel caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dagli studenti, sarà revocato ogni beneficio riconosciuto e si procederà al recupero degli importi dovuti dagli stessi e alla segnalazione all'Autorità giudiziaria.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il D.Lgs.n.196/2003 e successive modifiche (D.Lgs.n.101/2018) e il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679 prevedono la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei loro dati. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Attraverso specifica informativa le saranno fornite alcune utili informazioni riguardo le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali raccolti oltre che le misure adottate per garantire la sicurezza di tali dati. Ove necessario si provvederà alla raccolta del consenso al trattamento dei suoi dati. Il Titolare del Trattamento è il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”, con sede legale a Parma, Via Conservatorio, 27/A.

ART. 9 – NORME FINALI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme relative alle istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale e al Diritto allo studio.